

All'On.do  
Consiglio comunale  
Balerna

**MM 8 / 2016 Messaggio Municipale proponente l'adozione del nuovo Regolamento sulla videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna**

Signora Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo per esame e approvazione il progetto di regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale.

**Premessa**

Da tempo si fanno sempre più frequenti i casi di effrazione, danneggiamenti, reati contro la persona ed i beni perpetrati da non meglio precisati malintenzionati che si consumano in luoghi pubblici. La mancanza di testi, nonché di sufficiente personale di sorveglianza, rende spesso impossibile identificare i colpevoli di tali reati e prevenire il manifestarsi di nuove effrazioni.

Visto che le azioni di sensibilizzazione non sempre danno i frutti sperati, tra le misure che si intendono proporre per arginare se non proprio risolvere questi problemi vi è l'introduzione di un sistema di videosorveglianza. Essa interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone, per esempio nelle strade e piazze pubbliche, nei centri di raccolta di rifiuti, all'ingresso e all'interno di stabili pubblici.

**Considerazioni generali**

L'impiego di strumenti video per la sorveglianza degli spazi pubblici suscita ovunque dibattiti. Le autorità dal canto loro manifestano un interesse crescente e concreto per questo tipo di soluzione, che pone però delicati quesiti di ordine etico-giuridico. Negli ultimi anni nel Canton Ticino molti Comuni si sono pronunciati a favore dell'istituzione di un sistema di videosorveglianza degli spazi pubblici o sono in procinto di farlo. La videosorveglianza degli spazi pubblici è generalmente definita di natura dissuasiva, finalizzata espressamente a prevenire fatti illeciti, a preservare l'integrità dei beni e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Essa consiste nell'osservazione di una cerchia indeterminata di persone in un determinato luogo, come per esempio nelle strade e piazze pubbliche, così come nei centri di raccolta rifiuti. Il tema della videosorveglianza degli spazi pubblici ha sollevato il quesito dell'esigenza di una base legale per regolamentare l'installazione di videocamere su suolo pubblico. La visualizzazione sotto forma di immagini e suoni relativi a persone fisiche e che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente) costituisce infatti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'impiego di videocamere si pone in un rapporto conflittuale tra la legittima esigenza di proteggere persone e beni in determinati luoghi e la parimenti legittima necessità di garantire i diritti fondamentali correlati: l'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nell'esigenza di una base legale che ne regoli la raccolta ed elaborazione.

La videosorveglianza, al pari di qualsiasi misura suscettibile di toccare i diritti fondamentali, oltre che essere prevista da una base legale, deve sempre essere suffragata, in particolare, da un interesse pubblico preponderante e risultare conforme al principio della proporzionalità.

Il regolamento che vi sottoponiamo è stato allestito a partire dal modello cantonale ed è poi stato sottoposto all'incaricato cantonale della protezione dei dati, il quale lo ha approvato.

### **Forma della base legale**

A livello cantonale non vi è alcuna base legale specifica riferibile alla videosorveglianza. Determinate è pertanto il regime di competenza disciplinato dai combinati art. 16 Cost./TI e 2 LOC che regolano la competenza residua dei Comuni. E proprio in base al principio di autonomia residua riconosciuta ai Comuni dalla LOC, una regolamentazione comunale della videosorveglianza dissuasiva può essere ritenuta sufficiente.

### **Principali caratteristiche del nuovo Regolamento**

#### Articolo 2 – Oggetto e scopo.

Con questo nuovo Regolamento si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Balerna, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali.

#### Articolo 3 – Utilizzazione e principi.

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità. Tali principi scaturiscono dagli art. 6 e segg. LPDP e 4 e segg. RLPDP. Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili, ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci. Altrimenti detto, gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano preponderantemente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti efficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica di persone, la videosorveglianza deve presupporre la possibilità di un intervento diretto. L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera a tutela dei beni di polizia (in particolare il mantenimento dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza) va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato.

#### Articolo 5 – Informazione al pubblico.

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini, dovranno essere adottate misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi in particolare alla necessità di informare, mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza. Se inoltre le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati, deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere tale informazione sarà ripetuta.

#### Articolo 6 – Registrazione.

E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio quindi le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 10 giorni, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti. A tal proposito si evidenzia come una limitazione minore, nella maggior parte dei casi, rischia di vanificare l'efficacia del sistema così come pensato. Se si riconosce coerentemente che non tutte le immagini potranno essere gioco forza oggetto di una visualizzazione diretta da parte di un operatore, il tempo che può trascorrere tra l'eventuale denuncia e querela e quello dell'azione dell'autorità preposta per richiedere l'edizione del necessario materiale fotografico, non permetterà di mettere a disposizione di quest'ultima quanto richiesto in quanto già distrutto. Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che il mantenimento delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza per un periodo di 100 ore non contravviene alle leggi vigenti nel campo della protezione della privacy o della sfera privata.

#### Articolo 7 – Trasmissione dei dati a terzi.

Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado, nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il nostro Comune, rispettivamente nell'ambito di procedimenti penali, è possibile trasmettere dei dati registrati su richiesta delle relative autorità o nella misura in cui ciò è necessario a tutela di legittimi interessi del Comune.

#### Articoli 4 e 8 – Responsabilità e protezione dei dati.

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che avrà la facoltà di designare singole persone responsabili. Il Municipio adotterà evidentemente con rigore tutte le misure adeguate per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali, da parte di terzi non autorizzati.

### Proposta di risoluzione

In conclusione, alla luce di quanto esposto, vi proponiamo di risolvere:

1. E' approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna.
2. Il Regolamento diventa esecutivo con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale.

Con ossequio.

Il Sindaco:  
Avv. Luca Pagani

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:  
Roberto Mazzola

- Messaggio demandato alla commissione delle Petizioni.
- Allegato: Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna



Confederazione Svizzera  
Cantone Ticino

Balerna, 26 gennaio 2016

## Comune di Balerna

Telefono (091) 695 11 60  
Fax (091) 683 52 25  
e-mail: [cancelleria@balerna.ch](mailto:cancelleria@balerna.ch)

### **Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna**

#### **Art. 1 – Basi legali**

Le basi legali del presente Regolamento sono gli art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2, 186 e segg. la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP);

#### **Art. 2 - Oggetto e scopo**

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere fisse e mobili su suolo pubblico nel territorio del Comune di Balerna, rispettivamente l'elaborazione e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

#### **Art. 3 - Utilizzazione e principi**

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere fisse e mobili nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

#### **Art. 4 - Responsabilità**

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

#### **Art. 5- Informazione al pubblico**

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

## **Art. 6 - Registrazione**

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.  
Salvo nei casi contemplati al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 10 giorni.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, amministrativo o penale possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

## **Art. 7 - Trasmissione dei dati a terzi**

1. Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
3. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti
4. Alle medesime condizioni previste ai cap. 2 e 3, la trasmissione alle menzionate Autorità può essere decisa del Municipio a tutela dei legittimi interessi del Comune.
5. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

## **Art. 8 - Protezione dei dati**

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

## **Art. 9 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Il Sindaco:  
Avv. Luca Pagani

Per il Municipio



Il Segretario:  
Roberto Mazzola